

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
136° CLUB FRECCIE TRICOLORI FOGGIA APS**

L'anno 2022, il giorno 5, del mese di agosto, alle ore 16:30, presso la sede legale dell'Associazione sita in Foggia, Via A. Manzoni 85, è contestualmente in videoconferenza su piattaforma ZOOM, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "136° Club Freccie Tricolori Foggia APS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 6 e 7 dello Statuto come da indicazioni ricevute a mezzo PEC in data 20 luglio 2022 (Protocollo r_puglia/AOO_192/PROT/19/07/2022/0004320) per perfezionamento pratica di registrazione al RUNTS (Pratica n. 526376 – protocollo n. 0003237 del 31/05/2022 Richiesta integrazioni) nel rispetto della disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Pastore Daniele, verbalizza la Sig.ra di Bari Paola.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 11 soci su n° 14 iscritti nel libro soci (soci assenti: Onorati Sandra, Minetti Massimo Filippo, Cané Stefano) dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che ha ritenuto indispensabile indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare e approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dell'integrazione richiesta dall'ufficio preposto della Regione Puglia a mezzo PEC (Protocollo _puglia/AOO_192/PROT/19/07/2022/0004320).

Al termine della lettura dell'art. 6 e 7 dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica secondo le indicazioni e i riferimenti della missiva ricevuta a mezzo PEC in data 20 luglio 2022 e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo modifica dei due articoli dello Statuto.

L'Assemblea con voto unanime, ad eccezione dei soci Liberti Massimiliano, Martella Nadia e Dilisio Mattia, che non possono votare poiché privi del requisito di anzianità associativa (3 mesi), delibera di approvare la modifica degli artt. 6 e 7. Il nuovo Statuto modificato viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Paola di Bari

Il Presidente

Daniele Pastore

AGENZIA ENTRATE-DP FOGGIA-UT FOGGIA

Registrato il 09/8/2022 al N. 1530 Serie 3^a

Importo € 200,00 (€)

Mod. F13/F14 del 8/8/2022

IL FUNZIONARIO (1)

MICHELE CALABRESE

(per delega del Direttore Provinciale Michele GAMBINO)



**STATUTO PER LE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

136° CLUB FRECCHE TRICOLORI FOGGIA



ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, l'Ente del Terzo Settore denominato: "136° Club Frece Tricolori Foggia APS" assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale, non riconosciuta.

L'associazione ha sede legale presso la sede del Presidente Pro Tempore, attualmente identificata in Foggia, Via A. Manzoni 85. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione;

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- L'Associazione persegue finalità di aggregazione di appassionati della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frece Tricolori" con lo scopo di dare continuità all'attività di sostegno e divulgazione della P.A.N. e dell'Aeronautica Militare Italiana.



- L'Associazione ha lo scopo di far conoscere il mondo aeronautico ai cittadini, creando un'aggregazione tra i più persone trasmettendo valori di unità, lealtà e solidarietà.
- L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza fine di lucro e non richiede l'appartenenza ad una determinata razza o sesso né ceto sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzazione di conferenze, viaggi, corsi, di carattere aeronautico, come momenti di socializzazione e di sviluppo culturale;
- Partecipazioni a manifestazioni aeree e saloni aeronautici;
- Visite a musei, aeroporti militari e civili, campi volo, industrie aeronautiche;
- Affiancamento alle nuove generazioni che intendono avvicinarsi al mondo del volo, organizzando battesimi del volo e voli promozionali;
- Favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri e utilizzando le tecnologie moderne per poter facilitare lo scambio di idee e conoscenze sulle tematiche del mondo dell'aviazione.
- Particolare attenzione sarà data dall'Associazione all'utilizzo della rete di Internet e Social Network;
- Svolgere tutte le attività considerate essenziali per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione anche in collaborazione con Enti pubblici, istituzioni, altre Associazioni, scuole e altro.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio regionale, nazionale e internazionale.

ART. 6
(Ammissione e rinnovo)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e stante la condizione del versamento annuale della quota associativa entro i termini stabiliti, il rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'associazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il socio si distingue in socio fondatore, ordinario, sostenitore, ad honorem.

- Sono soci fondatori coloro che hanno istituito il Club legalizzando lo statuto.
- Sono soci ordinari le persone che hanno versato la quota associativa annuale.
- Sono soci sostenitori le persone che hanno versato una quota associativa annuale di entità che sia almeno doppia di quella stabilita per il socio ordinario.
- Sono soci ad honorem gli Ufficiali dell'Aeronautica Militare appartenenti al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico e le persone designate su delibera del Consiglio Direttivo per i loro meriti in ambito aeronautico o per le loro attività svolte all'interno del nostro sodalizio.

I soci con età inferiore ad anni diciotto saranno iscritti, previa autorizzazione dei genitori, con quota di iscrizione agevolata.

L'associato dovrà mettersi in regola con il versamento annuale della quota associativa versando il dovuto presso la cassa della associazione. L'importo della quota annuale ed il periodo entro cui l'associato dovrà effettuare il versamento saranno stabiliti dall'organo amministrativo con delibera che verrà resa nota ai soci prima dell'inizio di ogni nuovo anno solare. Il mancato pagamento della quota associativa farà decadere la qualifica di associato,

salvo casi eccezionali che saranno deliberati dall'organo competente in sede di riunione di consiglio direttivo.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- I soci hanno il diritto di elettorato attivo (in caso di soci minorenni tale diritto deve ritenersi attribuito ex lege ai soggetti investiti della potestà genitoriale).
- I soci di maggiore età hanno il diritto di elettorato passivo;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

e il dovere di:

- I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
- Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Un comportamento verso gli altri, verso i soci ed all'esterno dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, e rigore morale.
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.

n.445/2000, purch  non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attivit  di volontariato per le quali   ammessa questa modalit  di rimborso.

La qualit  di volontario   incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario   socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivit  volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attivit  di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attivit  stessa, nonch  per la responsabilit  civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualit  di associato si perde:

- a. in caso di morte;
- b. recesso volontario, tale recesso avr  decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- c. esclusione ed in caso di mancato rinnovo oltre i termini stabiliti della quota associativa per l'anno in corso.

L'associato pu  recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che si rende colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattivit  prolungata, pu  essere escluso dall'associazione.

La perdita della qualit  di socio   deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovr  deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. La deliberazione di esclusione dovr  essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato pu  ricorrere all'autorit  giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- Presidente;

- Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART. 11 (L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'assemblea è convocata almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax, e-mail e pec, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della comunicazione. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

L'organo di amministrazione è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il membro o membri del Consiglio Direttivo che non rinnovassero la loro quota sociale annuale entro i termini stabiliti per il rinnovo della quota associativa, o che altresì non presenzino senza giustificata ragione a più di tre riunioni del Consiglio Direttivo decadono dalla loro carica, e potranno essere sostituiti da uno o più nuovi consiglieri nominati in base alla graduatoria dei voti espressi nella precedente assemblea dei soci, o anche in mancanza di aventi diritto eletti sulla base di una votazione della assemblea dei soci che verrà convocata appositamente. La loro carica durerà sino alla normale scadenza del Consiglio Direttivo precedentemente eletto.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 4 dei suoi membri.

È convocato mediante e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della comunicazione, contenente l'ordine del giorno, inviati almeno 50 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- nomina ulteriori collaboratori scelti tra i soci quali persone di loro fiducia per l'espletamento di particolari funzioni che si rendano necessarie per la finalità delle attività sociali, nella fattispecie in occasioni di particolari ricorrenze, eventi o altre attività specifiche. Il coordinamento delle loro attività rimane di esclusiva gestione dei membri del Consiglio Direttivo cui il socio delegato alla specifica funzione farà riferimento.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Può essere rieletto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART.17 **(Il Tesoriere)**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART.18 **(Il Segretario)**

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART. 19 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 22

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;



- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 29
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33
(Disposizioni finali)

Per quanto **non** previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il Comandante della P.A.N. può disporre la cancellazione del nome "FRECCIE TRICOLORI" all'Associazione, il cui comportamento sia stato lesivo nei riguardi della P.A.N. o dell'Aeronautica Militare e/o delle FF.A.A. e/o dei Corpi Armati dello Stato.

Trattandosi di associazione regolarmente costituita, a norma del Codice Civile, i fatti lesivi dovranno essere letti o presentati all'assemblea straordinaria dei soci per la delibera.

ART. 34
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

